

**Minuto Gioacchino S.r.l.**

Via Filippo Corridoni, 64/a – 50134 Firenze

P.IVA 04046200483

## **RECUPERO CAVA CARPINETA**

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)

### **PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE**

*ai sensi del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n° 117 “Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE”*

**2020**

## INDICE

1 PREMESSA .....	1
2 CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE .....	2
2.1 Terra non inquinata .....	2
2.2 Rifiuti derivanti dalla scoperchiatura del materiale utile .....	3
3 PRODUZIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE .....	4
4 STRUTTURA DI DEPOSITO .....	4
5 MATERIALI PROVENIENTI DALL'ESTERNO .....	5
6 QUANTITÀ DEI RIFIUTI DA ESTRAZIONE .....	5

\* \* \*

## 1 PREMESSA

Il presente Piano di gestione dei rifiuti di estrazione è stato elaborato seguendo nel dettaglio quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 117 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2008) *Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE* che è stato promulgato in attuazione della *Direttiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE* così come modificato dalla Legge 4 giugno 2010, n. 96 *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009* (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 2010 - Supplemento Ordinario n. 138), entrata in vigore in data 10 luglio 2010. Allo stesso modo sono state consultate le varie precisazioni contenute, sempre a proposito dei rifiuti di estrazione, nel IV correttivo al D.Lgs. 152/2006 che è noto come D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 *Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive* pubblicato nel Supplemento ordinario n. 269/L alla Gazzetta Ufficiale Serie generale del 10 dicembre 2010 n. 288.

Il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, predisposto dalla ditta Minuto Gioacchino S.r.l. con sede in Via Filippo Corridoni, 64/a – 50134 Firenze, Titolare dell'Autorizzazione per l'esecuzione dei lavori di escavazione, così come previsto dall'articolo 5, comma 2 del D.Lgs. 117/2008, è volto a prevenire o a ridurre la produzione di rifiuti di estrazione e la loro pericolosità, incentivarne il recupero e il riciclaggio, il riutilizzo o la bonifica, assicurarne lo smaltimento sicuro a breve e a lungo termine ed è strutturato secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3 del D.Lgs. 117/2008.

L'attività di coltivazione da cui deriveranno i rifiuti di estrazione si svolgerà in località Carpineta, nel territorio del Comune di San Giovanni Valdarno (Provincia di Arezzo) e la ditta che sarà autorizzata alla coltivazione è la Minuto Gioacchino S.r.l..

L'autorizzazione alla coltivazione e al recupero ambientale morfologico e vegetazionale sarà rilasciata dal Comune di San Giovanni Valdarno (Provincia di Arezzo). L'attività sarà rivolta alla coltivazione a cielo aperto per la produzione di sabbie silicee (prevalenti) per la produzione di granulati per essere utilizzati nelle attività legate all'edilizia e in prevalenza per il confezionamento del calcestruzzo, per le ceramiche e per l'industria vetraria.

Il materiale di copertura e quello non giudicato utilizzabile durante l'escavazione, verrà utilizzato per la sistemazione morfologica e ambientale della zona contemporaneamente e in parte successivamente all'escavazione.

## **2 CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE**

L'attività prevede la coltivazione della porzione sabbiosa delle formazioni delle Sabbie di Palazzetto appartenenti al Sub-Sintema di Montevarchi, appartenente al Sintema del Valdarno Superiore, appartenente a sua volta al Super Sintema dei Bacini Intermontani. Il materiale estratto sarà poi caricato sugli autocarri e trasportato agli impianti di trasformazione e lavorazione posti al di fuori dell'area di intervento.

Alla fine del processo di scavo saranno quindi prodotte due tipologie di rifiuto classificabili come segue:

- terra non inquinata così come definita all'art. 3 punto e del D.Lgs. 117/2008 (rappresenta il suolo vegetale asportato prima della scoperchiatura del materiale utile);
- rifiuti inerti derivanti dalla scoperchiatura del materiale utile così come definiti dall'art. 3 punto c del D.Lgs. 117/2008 (rappresenta la scoperchiatura limosa e sabbiosa del materiale utile).

### **2.1 Terra non inquinata**

La copertura superficiale è costituita dall'alterazione delle litologie sottostanti appartenenti alle diverse formazioni affioranti da parte degli agenti esogeni che sviluppano la pedogenesi. La litologia di solito è, più grossolana dove affiorano le formazioni sabbiose e più fine laddove affiorano le formazioni a litologia limosa e argillosa.

La parte più superficiale, rappresentata dal suolo (orizzonte pedologico), è classificabile come terra non inquinata ai sensi della definizione

data dall'art. 3, punto e del D.Lgs. 117/2008: *terra ricavata dallo strato più superficiale del terreno durante le attività di estrazione e non inquinata, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 186 decreto legislativo n. 152 del 2006* e quindi può essere associata al codice CER 170504 *terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03.*

I materiali provenienti dallo scavo dell'orizzonte pedologico non saranno trattati con nessun tipo di sostanza chimica né durante lo scavo né successivamente per la messa in posto nel ripristino dell'area estrattiva.

I materiali della copertura superficiale saranno spostati per mezzo di dozer dotati di lama frontale, oppure da escavatori cingolati a benna rovescia e, se necessario, trasportati tramite autocarri; lo scopo del movimento è da un lato, la scoperchiatura del materiale utile, successivamente il recupero ambientale morfologico dell'area oggetto di recupero e coltivazione.

## 2.2 Rifiuti derivanti dalla scoperchiatura del materiale utile

La seconda tipologia di rifiuto è costituita da rifiuto inerte (materiale limoso e sabbioso) secondo la definizione dell'art. 3 punto, c del D.Lgs. 117/2008, *rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica e biologica significativa (.....) non si dissolvono, non bruciano né sono oggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana; inoltre (.....) la tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e sotterranee.*

In questo caso la litologia dei rifiuti è limoso - sabbiosa e la granulometria è fine e medio – fine e i materiali non risultano utili alla commercializzazione.

I materiali provenienti dallo scavo non saranno trattati con nessun tipo di sostanza chimica e saranno semplicemente riposizionati all'interno dell'area estrattiva per le operazioni legate al recupero ambientale di tipo morfologico. A detti rifiuti può essere associato sempre il codice CER 170504 *terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03.*

I materiali rifiuti inerti saranno spostati per mezzo di dozer (trattori

cingolati) dotati di lama frontale oppure di escavatori cingolati a benna rovescia e, se necessario, trasportati all'interno dell'area di cava tramite autocarri; lo scopo del movimento del terreno è da un lato la scoperchiatura del materiale utile e successivamente il recupero ambientale di tipo morfologico dell'area oggetto di coltivazione.

Per quanto riguarda la caratterizzazione chimica dei rifiuti nell'area di cava si ritiene che essendo stata la zona da sempre utilizzata come area agricola non vi siano problemi di sorta né contaminazioni e che i rifiuti possano essere classificati come inerti.

### **3 PRODUZIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE**

I rifiuti di estrazione saranno prodotti solamente durante l'attività di scavo nella quale verranno prodotti i rifiuti classificati come terra non inquinata appartenenti allo sterile di copertura e come rifiuto inerte. Questo materiale, classificato come rifiuto non pericoloso avente codice CER 170504, deriverà direttamente dall'operazione di scoperchiamento della formazione che verrà successivamente coltivata effettuato tramite dozer. Il materiale di scarto estratto verrà successivamente riutilizzato per il ripristino ambientale di tipo morfologico dell'area estrattiva. I rifiuti di estrazione in questione non subiranno nessun trattamento né chimico né fisico fino alla successiva messa in posto per il recupero.

### **4 STRUTTURA DI DEPOSITO**

Vista la tipologia di rifiuti di estrazione e il loro riutilizzo previsto dal presente piano di gestione, si ritiene che l'area dove verranno risistemati i rifiuti non debba essere classificata come struttura di deposito, ai sensi del articolo 3, punto r del D.Lgs. 117/2008 che recita *Struttura di deposito dei rifiuti di estrazione: qualsiasi area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti di estrazione, allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione. Tali strutture comprendono una diga o un'altra struttura destinata a contenere, racchiudere, confinare i rifiuti di estrazione o svolgere altre funzioni per la struttura, inclusi, in particolare, i cumuli e i bacini di decantazione, sono esclusi i vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva dove vengono risistemati i rifiuti di estrazione, dopo l'estrazione del minerale, a fini di ripristino e ricostruzione.*

(....). Si tratta infatti di utilizzare i rifiuti di estrazione per il riempimento di vuoti e volumetrie prodotti dall'attività di escavazione e di utilizzo a fini di ripristino e ricostruzione ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 117/2008 in cui:

- a) è garantita la stabilità dei rifiuti di estrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del D.Lgs. 117/2008;
- b) è impedito l'inquinamento del suolo e delle acque di superficie e sotterranee ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4 del D.Lgs. 117/2008;
- c) è assicurato il monitoraggio dei rifiuti di estrazione e dei vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva ai sensi dell'articolo 12, commi 4 e 5 del D.Lgs. 117/2008.

I materiali costituenti i rifiuti di estrazione potranno essere temporaneamente stoccati all'interno dell'area per un tempo non superiore a tre anni.

## **5 MATERIALI PROVENIENTI DALL'ESTERNO**

Per la sistemazione morfologica finale prevista per l'attività di recupero di una cava posta in località Carpinete (Comune di San Giovanni Valdarno – Provincia di Arezzo) è previsto l'utilizzo di materiali provenienti dall'esterno dell'area di cava gestiti come sottoprodotto in una quantità pari a circa 34.167 mc.

## **6 QUANTITÀ DEI RIFIUTI DA ESTRAZIONE**

Il materiale di scarto dell'attività in progetto che verrà riutilizzato per le operazioni di recupero ambientale oltre a quello proveniente dall'esterno è pari a circa 58.792 mc.

\* \* \*